



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del sig. RUSTI RARES, cittadino rumeno, diretta a chiedere il riconoscimento del documento denominato *Certificat de calificare profesională nivel 5 – tehnician electromecanic auto* (Certificato di qualifica professionale livello 5 – tecnico elettromeccanico auto) - rilasciato dal Collegio tecnico di "Latcu Voda" nella provincia di Succava, in Romania, per l'abilitazione in Italia alla qualifica di "Responsabile tecnico" di impresa di autoriparazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. A) Meccatronica della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il suddetto titolo professionale è stato conseguito a seguito del superamento dell'esame di qualifica professionale sostenuto dopo la frequenza dei corsi della Scuola Postliceale, terminati in data 28 giugno 2019, presso il liceo tecnologico "Stefan cel mare" di Cajvana, nella provincia di Succava, settore trasporti, per la qualifica professionale *tecnico elettromeccanico auto*;

CONSIDERATO che nel foaie matricola si rilevano materie attinenti alla professione di meccatronico;

CONSIDERATO che il richiedente tramette altresì un ATTESTATO del Ministero dell'Educazione che conferma il titolo di formazione tecnica del richiedente, di livello 5, rilasciato il 28/06/2019, a seguito di un corso della durata di un anno e mezzo, da settembre 2017 a gennaio 2019 inclusa una formazione professionale pratica impartita dal 18 al 22 giugno 2018 per 40 ore e dal 14 al 25 gennaio 2019 per 80 ore, il cui esame conforme al piano di sviluppo è stato sostenuto nel mese di febbraio 2019;

CONSIDERATO che l'interessato documenta anche un "diploma de bacalaureat" (diploma di maturità) NON attinente, conseguito in precedenza, dopo aver compiuto gli studi nell'anno 2004 presso il gruppo scolastico forestale di Cimpulung provincia

di Succava, con relativo certificato di competenze professionali, livello 3 specializzazione tecnico in attività finanziarie e contabili, rilasciati dal Ministero rumeno dell'educazione e della ricerca nell'anno 2005;

CONSIDERATO che l'Autorità ' competente in Internal Market Information System, dichiara che: Il titolo di qualifica professionale denominato “CERTIFICAT DE CALIFARE PROFESIONALĂ NIVEL 5 – TEHNICIAN ELECTROMECHANIC AUTO” livello 5 attesta l'ottenimento di una qualifica professionale di livello 5 EQF; che l'interessato ha il diritto di esercitare la professione di Tecnico Auto elettromeccanica; che secondo l'articolo 11 della direttiva 2005/36 il Diploma attesta una formazione per il livello C) i);

CONSIDERATO che la nominata Autorità dichiara altresì che la durata del percorso di formazione è stata di: anni 1 e mesi 6; che il tecnico elettromeccanico auto NON è una qualifica professionale regolamentata in Romania; che la formazione per le qualifiche del signor Ruști è regolata dall'ordinamento del Ministero della Pubblica Istruzione; che le scuole frequentate sono scuole pubbliche, accreditate a livello nazionale;

CONSIDERATO che la citata Autorità precisa che in Romania l'interessato può esercitare come tecnico elettromeccanico, manutentore elettromeccanico-automatico, attrezzature industriali, tecnico di macchinari e attrezzature; che la qualifica posseduta consente anche l'esercizio di altre professioni sul campo, dello stesso livello o di livello inferiore, a seconda della decisione del datore di lavoro;

CONSIDERATO che l'interessato non documenta esperienza lavorativa nei settori che intende esercitare in Italia;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020, con il parere conforme dell'Associazione di categoria Confartigianato-autoriparatori, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, il titolo di qualifica professionale, presentato in premessa IDONEO per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'esercizio delle attività di

cui all'art. 1, comma 3 **lett. a) -MECCATRONICA** (che comprende meccanica-motoristica, elettrauto), della legge n. 122/1992, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).

Nello specifico la durata della formazione professionale di 18 mesi, non preceduta da un titolo di formazione tecnica attinente, è di gran lunga inferiore ai percorsi professionali italiani, e inoltre l'interessato non documenta esperienza lavorativa nei settori che intende esercitare in Italia;

VISTO pertanto che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulla parte elettrica, elettronica e parte mista dell'auto di cui all'art. 2, comma 1, **sezione meccatronica** del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione. Tale misura compensativa, di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, consisterà in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di autoriparatore per il settore della “meccatronica”;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 65683 del 02 marzo 2020, ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso Banco BPM in data 12 novembre 2019 a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. **RUSTI RARES**, cittadino rumeno, nato a Radauti, in Romania in data 26 luglio 1985, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) Meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 01 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale, di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione, sezione meccatronica.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla regione Lombardia

Regione Lombardia

Accreditamento, Controlli Comunicazione

Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro

P.zza Città di Lombardia, 1

20124 MILANO

Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La Regione Lombardia ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.